




LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Avvocati delegati alle divisioni di eredità: la norma rischia di cadere nel nulla

Autore: Redazione | 30/07/2013



Non esiste ancora una norma che attribuisce ai legali, così come per i notai, il potere di autenticare le firme che è richiesto per poter delegare le operazioni di ripartizione.

Rischia di essere inefficace la disposizione del decreto del fare che consente anche agli avvocati (come sino ad oggi è stato per i notai) di essere professionisti

delegati alla divisione dei beni in comune.

Di tale novità avevamo già parlato in un precedente articolo "[Avvocati come notai: abilitati alle divisioni di eredità a domanda congiunta](#)". In sintesi, con la nuova norma inserita dal decreto del Fare **[1]**, le parti interessate alla divisione di una comunione ereditaria possono presentare **ricorso congiunto al giudice** per chiedere la nomina di un **notaio** o (da oggi) di un **avvocato**.

Il soggetto delegato alle operazioni di divisione deve avere i **poteri di autentica delle firme**. E qui sta il problema. Se, infatti, per i notai è indiscusso il potere di autenticare le firme (essendo ciò l'anima stessa della loro funzione), ai legali invece questa capacità non è concessa dalla legge, salvo che non sia stabilito da una norma specifica (come nel caso delle procure degli atti processuali).

Certo è che se si riuscisse a superare questo scoglio (anche solo con l'approvazione di una disposizione ad hoc), l'ingresso della classe forense nella gestione delle operazioni di divisione potrebbe offrire alcune **opportunità di lavoro**.

Perché si possa procedere alle operazioni di divisione è necessario che vi sia una **richiesta congiunta al giudice** da parte di tutti gli aventi titolo allo scioglimento della comunione (condividenti, creditori e aventi causa). Diversamente, il provvedimento di delega adottato dal giudice decade.

Occorre inoltre che non sussista alcuna controversia o contestazione sul **diritto alla divisione** né sulle **quote** o altre questioni: ipotesi questa non rara.

Inoltre, il giudice nomina un **esperto estimatore**: e sono le determinazioni di quest'ultimo a incidere in pratica di più in queste procedure.

Le parti hanno la possibilità di indicare al giudice un professionista delegato di loro fiducia. Se invece manca l'accordo, sarà il giudice a nominarlo in autonomia.

Il professionista incaricato predisponde il **progetto di divisione** o dispone la **vendita dei beni** non comodamente divisibili.

Note

[1] Il nuovo art. 791-bis cod. proc. civ.